

N. R.G. 2586/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta nella causa promossa con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss c.p.c.

D A

[REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Sandrin

RICORRENTI

C O N T R O

REPUBBLICA ITALIANA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento

CONVENUTA

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, domiciliata in Roma, Via san martino della Battaglia n° 4

CONVENUTA CONTUMACE

E

MINISTERO DELL'ECOMIA E DELLE FINANZE-Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento

INTERVENUTO

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd. 27.10.2022 [REDACTED]
[REDACTED], nella dichiarata qualità di eredi del



padre ██████████, chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica dello Stato Italiano per *“crimini contro l’umanità, consistiti nella illegittima detenzione, deportazione, assoggettamento in stato di schiavitù ed ai lavori forzati”* del loro genitore dal 9 settembre 1943 fino al 29 gennaio 1945 e di condannarle, *“in solido tra loro o ciascuna per la parte cui spetta”*, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti dallo stesso, nella misura ritenuta di giustizia in via equitativa.

1.1 A sostegno di tali domande in ricorso si esponeva, per quanto qui rileva, che:

- ██████████, chiamato alle armi il 29 gennaio 1942 e arruolato nel corpo degli alpini, il 9 settembre 1943, quando si trovava a Vipiteno, era stato catturato dalle truppe tedesche e internato in Germania, per essere poi rinchiuso in vari campi di concentramento in prossimità del confine con la Polonia e sottoposto ai lavori forzati;
- fino alla liberazione del campo di prigionia del 29 gennaio 1945 a opera delle Forze Alleate, ██████████ era stato *“costretto a lavorare come contadino”* e *“mantenuto in condizioni di sostanziale schiavitù”*, *“nonché costretto a usuranti lavori non retribuiti, denutrito ed in condizioni igieniche inaccettabili”*;
- egli aveva, inoltre, *“sofferto per anni di quanto visto in quei mesi”*, e in particolare *“per l’annullamento del decoro suo e degli altri prigionieri resi bestie da servizio e come tali trattati”*;
- per tale internamento in Germania lo Stato Italiano gli aveva conferito la *“Croce al Merito di Guerra”*;
- le disumane condizioni a cui era stato sottoposto in quel periodo gli avevano causato *“un irreversibile deterioramento del sistema polmonare”*, perdurato fino al prematuro decesso del 4 gennaio 1990, all’età di 67 anni;
- la deportazione con assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù rientra fra i crimini contro l’umanità (come statuito, fra l’altro, da varie risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U, nonché dalla convenzione istitutiva della Corte penale internazionale) e, come tale, costituisce illecito imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni ’60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito dall’art. 7, 2° co., della CEDU e applicabile nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’art. 10 Cost.;
- in materia di crimini contro l’umanità trova applicazione il principio della *“giurisdizione universale”*, il che consente di ravvisare la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla pretesa risarcitoria azionata contro la Repubblica Federale di Germania;



- potendo il danneggiato chiedere l'applicazione della norma dello Stato in cui si è verificato il fatto causativo del danno, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 62, legge n° 218/1995;
 - il danno patrimoniale subito da [REDACTED] si era concretizzato nella mancata percezione della retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo della deportazione;
 - quello non patrimoniale, da liquidare in via equitativa, era, invece, consistito nelle *“sofferenze patite durante la prigionia, per lo stato di schiavitù e di assoggettamento patito, per la privazione della libertà, per la deportazione e per gli effetti postumi della prigionia, per l'alterazione dell'equilibrio psichico e le difficoltà nel reinserimento sociale”*;
 - lo Stato Italiano deve intendersi litisconsorte necessario in virtù del disposto di cui all'art. 43 D.L. n° 36/2022.
2. La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia, risultando correttamente evocata in persona dell'Ambasciatore pro tempore (in conformità al principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n° 14570/2007, secondo cui *“le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”*) e apparendo rituale la notificazione dell'atto introduttivo e del successivo decreto di comparizione mediante la trasmissione al Ministero degli Affari esteri-Ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che ha poi provveduto al successivo inoltro all'Ambasciata tedesca in Roma, quale Rappresentanza Estera della Repubblica Federale di Germania; il che è conforme al diritto consuetudinario internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia n. 10-1215/2062 (56) dd. 18.4.1956 e n. 7-247/3478(57) dd. 17.9.1957, recanti il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica).



2.1 L'Ambasciata tedesca restituiva, sempre per il tramite del detto Ufficio del Cerimoniale, l'atto notificatole, allegandovi "nota verbale 143/2023" dd. 23.3.2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica) con cui rappresentava che:

- il tentativo di notificarle "*atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961*";
- "*tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)*";
- "*tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana*;
- "*il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il Governo della Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012*".

3. Si costituivano, invece, la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio di Ministri pro tempore, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, in persona del Ministro pro tempore.

3.1 In tale scritto difensivo si sosteneva, in estrema sintesi, che:

- la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio è riferibile al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendone l'art. 43 D.L. n° 36/2022 comportato la successione a titolo particolare negli obblighi risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
- pertanto, il detto Ministero, quale successore ex lege nel debito contratto dallo Stato tedesco, è l'unico effettivo titolare del rapporto oggetto di causa e, in quanto tale, legittimato a sollevare le eccezioni proponibili dal debitore originario, a esclusione di quelle "*personali*";
- avendo parte ricorrente dedotto una responsabilità civile da reato (quello di riduzione in schiavitù soggetto alla prescrizione di anni 20 a partire dalla cessazione della condotta illecita, risalente al 29 gennaio 1945), all'introduzione del giudizio era già ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° co., c.c., non essendone esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame da alcuna norma (pattizia o consuetudinaria) del diritto internazionale;
- un'eventuale norma di diritto internazionale consuetudinario riguardante l'imprescrittibilità dei *crimina iuris gentium*, ove pure vigente, non sarebbe



applicabile al caso in esame, risalendo i fatti dedotti in ricorso in epoca antecedente alla sua formazione;

- al momento della cattura e del trasferimento in Germania, [REDACTED] apparteneva alle Forze Armate del Regno d'Italia, divenuto nemico dello Stato tedesco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943;
- pertanto, le condotte denunciate (ossia la cattura, l'internamento e l'adibizione al lavoro), avendo riguardato un prigioniero militare in periodo di guerra, non integravano, di per sé sole, una violazione della Convenzione dell'Aja 18.10.1907 (e del relativo Regolamento), e neppure della Convenzione di Ginevra del 1929, né tantomeno un "crimine di guerra" o un "crimine contro l'umanità";
- il che ne impone la qualificazione in termini di atto di sovranità di Stato estero, da ritenere coperto dal principio di reciproca immunità in base a norma consuetudinaria di diritto internazionale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- il trattamento inumano e contrario alla Convenzione del 1907 asseritamente riservato a [REDACTED] era stato posto in essere in territorio germanico, ciò implicando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco stante il disposto dell'art. 3, legge n° 218/1995 e, in caso di ritenuta infondatezza di tale eccezione, l'applicazione del diritto germanico ai sensi dell'art. 62 dello stesso testo normativo, visto che il fatto causativo del dedotto danno si era svolto durante l'internamento in Germania;
- l'azionata pretesa risarcitoria difettava di allegazione e prova.

Sulla giurisdizione

4. Come esposto nella sintetica narrativa che precede, i ricorrenti agiscono *iure hereditario* per conseguire il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito della cattura, della deportazione e dell'assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di assoluta schiavitù a opera delle forze armate del Terzo Reich.
- 4.1 Trattasi di condotte che nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n° 5044/2004; Cass., n° 14201/2008; Cass., n° 20442/2020) sono state qualificate in termini di crimini di guerra e contro l'umanità, essendosi ritenuto che in tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b)), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda



(art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).

- 4.2 Al riguardo, a partire dalla sentenza n° 5044 dell'11.3.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è sostenuto che *“il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”*, con la conseguenza che *“la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”*; si è, pertanto, ravvisata *“la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”*.
- 4.3 Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo *“delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità...dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario...e, quindi, anche su quelle di immunità”*, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, di talché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
- 4.4 Tale impostazione interpretativa è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato,



attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.

4.5 Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich.

4.6 La disposizione *de qua* veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n° 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.

4.6.1 Nella circostanza il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.

4.6.2 Al riguardo adottava una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale - v. Cass., sez. un., n° 27986/2013), affermando che *“la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”*.

4.6.3 Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3, legge n° 5/2013 e l'art. 1, legge n° 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), *“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla*



pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona".

- 4.7 A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n° 5044/2004) *"riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale; con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statale"* (così in motivazione, Cass., n° 20442/2020).
- 4.8 In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve, quindi, ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati dalla cattura e dal trasferimento in Germania di ██████████, nonché dal suo successivo impiego quale forza lavoro non volontaria ad opera delle forze del Terzo Reich (condotte da ritenere provate nel caso di specie per le ragioni di seguito esposte), sussiste la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva), e ciò anche quando ne sono vittime i militari, qual era il padre dei ricorrenti al momento della cattura; del resto, le norme internazionali all'epoca vigenti in materia di prigionieri di guerra (e, in particolare, l'art. 5 e l'art. 6 del Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aia 1907, che consentono, rispettivamente, l'internamento dei prigionieri *"in una città, fortezza, campo o luogo qualunque"*, ma per la sola durata delle circostanze che lo rendono indispensabile per ragioni di sicurezza, e il loro impiego come lavoratori, ma *"secondo il loro grado e le loro attitudini"* e comunque in lavori *"non eccessivi"* e *"retribuiti"*) non legittimavano la deportazione (intendendosi per tale il trasferimento forzoso in un territorio lontano dal paese di origine e la contestuale privazione dei diritti civili e politici) e l'assoggettamento al lavoro coatto.
- 4.9 I rilievi svolti inducono, quindi, a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, che (diversamente da quanto opinato da parte convenuta al punto 5.a) della



comparsa di costituzione) appare ravvisabile anche in base all'art. 3 legge n° 218/1995 (*“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”*), visto che il principio di diritto riportato al punto 2 che precede (al riguardo v. anche Cass., n° 14549/2000 e Cass., n° 2041/10) consente di considerare l'ambasciatore tedesco in Roma un rappresentante legittimato a stare in giudizio per conto della Repubblica Federale di Germania ex art. 77 c.p.c..

4.10 Peraltro, lo stesso 6° co. dell'art. 43, D.L. n° 36/2022 (di seguito esaminato), nel disciplinare modi e tempi di instaurazione dei giudizi per il conseguimento di un titolo esecutivo funzionale all'accesso al Fondo istituito a favore delle vittime del Terzo Reich, impone la notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 144 c.p.c., il che di per sé induce a ritenere che la domanda risarcitoria deve essere proposta innanzi al giudice italiano.

Sulla legge applicabile

5. La domanda risarcitoria formulata in ricorso va esaminata in base alla legge italiana ai sensi dell'art. 62, l.n. 218/1995, il cui 1° co. recita *“la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”*.

5.1 Nel caso di specie il fatto produttivo del danno, essendo individuabile nella cattura di ██████████ avvenuta a Vipiteno (v. doc. n° 1 di parte ricorrente), si è verificato in territorio italiano, il che ha consentito ai ricorrenti di chiedere l'applicazione della legge italiana, ragion per cui non appare ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario alla successiva protrazione della condotta illecita nel territorio di uno Stato estero.

Sulla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume di essere divenuto *ex lege*, in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n° 79, *“il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”*, quale rappresentante dell'Amministrazione statale italiana deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dalle forze del Terzo Reich, e, per l'effetto, rileva *“il difetto di legittimazione passiva”* sia della Repubblica Federale di Germania, sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6.1 Tale prospettazione non appare fondata per le ragioni di seguito esposte.



- 6.2 Al fine di comprendere appieno l'effettiva portata della citata disposizione normativa giova considerare anche il contesto in cui è stata emanata.
- 6.3 Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n° 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass., 21946/2015 e Cass., n° 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n° 5044/2004 della Suprema Corte sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
- 6.4 Pertanto, la Repubblica federale di Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
- 6.5 A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n° 36/20 (rubricato "*Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945*"), all'evidente scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della Repubblica federale di Germania.
- 6.6 Oltre a istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il ristoro dei danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un successivo decreto ministeriale (poi emanato lo scorso 28 giugno) l'individuazione delle concrete modalità operative (4 comma), la disposizione *de qua*, sì come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro, azzerato ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180 giorni (da ultimo prorogato sino al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora



iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7).

- 6.7 Nella dichiarata finalità di “*assicurare continuità*” all’Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la Repubblica Federale tedesca da ogni eventuale pretesa legale all’epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), l’art. 43 D.L. n° 36/2022 ha, di fatto, posto soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei *delicta imperii* commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, con ciò sollevando la Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
- 6.8 Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna nei confronti della Repubblica federale di Germania possono essere azionate *in executivis* (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga all’art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l’inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l’art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell’immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n° 153 dello scorso 21 luglio (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al 3° co. della disposizione in oggetto), a “*una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova*”.
- 6.9 Il che però non sembra di per sé sufficiente per poter ritenere che la Repubblica federale di Germania non sia legittimata a partecipare al giudizio di cognizione diretto all’accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich.
- 6.10 In primo luogo l’art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “*sono notificati presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 del codice di procedura civile*” e che “*se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l’esecuzione di tale incombenza*”.
- 6.11 Tale disposizione se, da un lato, induce a ritenere che l’amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi ragionevolmente (non già nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, di talché nei suoi confronti appare effettivamente ravvisabile l’eccepito difetto di legittimazione passiva) nel solo Ministero dell’Economia e delle Finanze,



quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso, è parte necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo (se non effettuata *ab initio*) dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c. (diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione), il che sta a significare che il procedimento non può essere celebrato in assenza del detto Ministero (e ciò plausibilmente perché esso è tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, una volta definitivamente accertato); dall'altro, non consente però di individuare in termini sufficientemente chiari e univoci in quest'ultimo l'unico soggetto da chiamare in causa; del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di altro soggetto, evidentemente da individuare nella Repubblica federale di Germania, quale naturale destinatario della domanda risarcitoria.

- 6.12 Devesi poi rilevare che l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'*an* e nel *quantum* e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la Repubblica federale di Germania da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge "*l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania*".
- 6.13 Del resto, a quest'ultima sono riferibili le condotte poste in essere dalla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare *ex se* sufficiente per giustificarne la *vocatio in ius* nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte, fermo restando che un'eventuale declaratoria di accoglimento della domanda risarcitoria non può essere eseguita nei suoi confronti, il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
- 6.14 A sostegno dell'eccezione in esame non sembra valorizzabile neppure l'ultima parte del 2° co. dell'art. 43, che recita "*resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce*



titolo per l'accesso al Fondo” per la decisiva e assorbente considerazione che non vi è menzionato il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale soggetto legittimato a stipulare l'accordo transattivo con il preteso danneggiato.

- 6.15 In definitiva, si può, pertanto, ritenere che, per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del Ministero delle Finanze e dell'Economia, del debito risarcitorio della Repubblica federale di Germania nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile) e che, quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive; la successione a titolo particolare *ex lege* nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
- 6.16 Di conseguenza, nella fase di cognizione la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio, è riferibile unicamente alla Repubblica federale di Germania, che, dunque, è la sola legittimata a sollevare le eccezioni relative al rapporto controverso, ivi compresa quella di prescrizione.
- 6.17 Peraltro, ove pure si volesse opinare diversamente (e, quindi, ritenere che la traslazione dell'onere economico effettuata con l'istituzione del Fondo ristori sia ravvisabile prima ancora e a prescindere dall'eventuale formazione di un titolo esecutivo o che comunque il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il solo fatto di essere litisconsorte necessario e il soggetto tenuto a soddisfare in concreto la pretesa risarcitoria, una volta che ne sia accertata in via definitiva la fondatezza, abbia titolo per sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario), l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.

Sull'eccezione di prescrizione

7. Tale eccezione non appare fondata per le condivisibili ragioni esposte da una parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Torino 19.5.2010, Corte App. Firenze 11.4.2011, Trib. Bologna 8.6.2022) e, sia pure *incidenter tantum*, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella già citata sentenza n° 5044/2004, laddove si legge “è ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali *"minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale"* (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. [53](#)). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella



violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, 10 dicembre 1998, *Furunduzija*, 153-155; 14 gennaio 2000, *Kupreskic*, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *Al-Adsani c Regno Unito*, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”.

7.1 Le argomentazioni della giurisprudenza di merito a sostegno della imprescrittibilità dei crimini internazionali sono riassumibili nei seguenti termini:

- la generalizzata adozione, da parte di numerosi Stati, di leggi (v. nota 3 della sentenza Trib. Torino 19.5.2010) dirette a sancire l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità perpetrati durante la Seconda guerra mondiale manifesta l'esigenza, avvertita dalla comunità internazionale, di assicurare la punizione di quei crimini senza limiti di tempo, il che peraltro vale a conferire alla loro repressione dignità di valore comune agli ordinamenti statuali e, dunque, di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili;
- l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità è altresì dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute nelle sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come *obiter dictum*) la Corte di Cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, nonché nella Convenzione ONU del 26.11.1968 e nella Convenzione Europea del 25.1.1974, comunque rivelatrici della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, che i detti crimini non potessero andare soggetti a prescrizione, non deponendo decisamente in senso contrario la loro mancata ratifica, in quanto dovuta, fra l'altro, al fatto che con esse si intendeva anche tipizzare crimini contro l'umanità diversi da quelli fino ad allora riconosciuti e intervenire su materie diverse dalla prescrizione;
- la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrivibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli commessi dalle forze di occupazione naziste nella Seconda guerra mondiale, trova applicazione nell'ordinamento interno per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute prevista dall'art. 10 Cost.;



- la norma consuetudinaria in oggetto deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i detti crimini ed è proprio, quindi, la sua *ratio* che ne svela il carattere retroattivo; tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, visto che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, *«la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili»*;
- il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale (caratterizzato dal principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e dal divieto di analogia in "malam partem"), e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso al sistema risarcitorio civile, improntato al principio di atipicità dell'illecito;
- in ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274).

7.2 Tale impostazione interpretativa risulta, di recente, avallata dalla sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che *“sono sottratti alla prescrizione...i crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost.”* (così Cass., n° 29951/22, nello stesso senso la successiva Cass., n° 23262/2023).

7.3 A sostegno di tale statuizione si è affermato, fra l'altro, che dall'obbligo riconosciuto da tutti gli Stati come “cogente”, di una repressione dei crimini contro l'umanità discende *“come conseguenza necessaria, quella della loro imprescrittibilità, in funzione della loro effettiva punizione in ogni tempo”* e che *“l'imprescrittibilità di tali reati costituisce l'ineludibile "corollario giuridico" del divieto imposto dallo jus cogens di perpetrare tali crimini”*, di talché *“indipendentemente dalla sua "codificazione" in convenzioni internazionali”*, la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità va ritenuta una norma di diritto internazionale “cogente”, ciò potendosi desumere da *“una serie di indici rivelatori della sua esistenza”*, quali *“l'opinio iuris degli Stati manifestata in seno agli organismi internazionali e nelle normative nazionali”*, gli atti e la pratica delle organizzazioni internazionali, le pronunce dei giudici internazionali, ivi comprese le



decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea, le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1969 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, le declaratorie di "inammissibilità" della Corte EDU in ordine a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità.

7.4 Per tutto quanto esposto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non appare meritevole di accoglimento.

Sul merito

8. Nel merito la domanda appare fondata nei limiti di seguito esposti e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

8.1 Nella incontestata veste di figli di [REDACTED] (come tali, stante il disposto dell'art. 565 c.c., chiamati all'eredità paterna, che hanno implicitamente accettato per il solo fatto di aver agito come eredi del padre), i ricorrenti assumono che il genitore, catturato dalle truppe tedesche il giorno successivo all'armistizio dell'8 settembre 1943, fu deportato in Germania, per essere poi internato in vari campi di concentramento e ivi costretto a lavorare in condizioni di sostanziale schiavitù.

8.2 La cattura e la deportazione di [REDACTED] risultano provate *per tabulas*, desumendosi dall'allegato "foglio matricolare e caratteristico" (v. doc. n° 1 di parte ricorrente) che egli, il 9 settembre 1943, quando era arruolato nel Corpo degli Alpini, venne effettivamente catturato dai tedeschi in Vipiteno e internato in Germania, restandovi prigioniero fino al 29 gennaio 1945.

8.3 Dallo stesso documento si desume, inoltre, che l'8.9.1967 [REDACTED] venne insignito della Croce al Merito di Guerra ai sensi del R.D. n. 1729 del 14.12.1942 e del D.L. 4.5.1951, n° 157.

8.4 L'art. 2 di quest'ultimo testo normativo riservava la detta onorificenza ai militari "catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943", ove la deportazione si fosse "protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi", a condizione che, se ufficiali, non avessero prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e, se sottufficiali, graduati o militari di truppa, non avessero prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti.

8.5 Il conferimento dell'onorificenza in questione prova di per sé che [REDACTED] non ebbe a tenere le dette condotte che ne precludevano l'attribuzione e, di conseguenza, induce a ritenere che egli verosimilmente venne impiegato in attività lavorative contro la sua volontà, apparendo ragionevole presumere che la sua lunga permanenza nei campi di prigionia tedeschi non sia trascorsa senza alcun impiego lavorativo forzoso.

8.6 Del resto, si può ritenere fatto storicamente acquisito e notorio, come tale valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che immediatamente dopo l'armistizio



dell'8.9.1943 i militari italiani, in quanto considerati traditori, vennero privati dello *status* di prigionieri di guerra (e, di conseguenza, della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali), sostituito da quello di “*internati*”, e impiegati come forza lavoro in condizioni umilianti nei lager del Terzo Reich (in tal senso v. la pagina del sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre 1943 “*circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca*” e che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica di Salò trascorsero “*venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto*”).

- 8.7 Alla luce di quanto esposto nei punti che precede, tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., sez. un., n° 26972/08; Cass., sez. un., n° 6572/06) e che hanno l'effetto di trasferire sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., n° 4241/2016), si può ragionevolmente presumere che il detto trattamento sia stato riservato anche al padre dei ricorrenti, in difetto di elementi di segno contrario offerti da parte convenuta, che, quale parte a cui sfavore opera la presunzione, era, come detto, gravata dall'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla; di talché il fatto costitutivo posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria va ritenuto provato, non constando che a [REDACTED] venne assicurato un trattamento conforme alle norme internazionali e consuetudinarie e comunque di favore rispetto a quello notoriamente riservato alle altre centinaia di migliaia di militari internati in Germania (eventualità, queste ultime, che comunque non sono state neppure specificamente ipotizzate dalle parti costituite).
- 8.8 Al riguardo deve poi considerarsi che, come già esposto, nella prassi giurisprudenziale di legittimità sia la deportazione, sia la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. le citate Cass., n° 5044/2004, Cass., n° 14202/2008, Cass., n° 20442/2020), il che consente di ricondurre le condotte subite dal padre dei ricorrenti nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui (v. Trib. Torino 19.5.2010).
9. Per quanto, infine, attiene al *quantum* risarcibile, mette conto rilevare, con riguardo al dedotto danno patrimoniale, che i ricorrenti non hanno dimostrato alcunché in ordine



agli importi che sarebbero spettati al genitore in relazione all'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia o comunque a quella di militare che avrebbe svolto ove non fosse stato catturato e deportato in Germania, non avendo offerto e neppure allegato elementi in base ai quali addivenire a un'affidabile quantificazione dei detti pregiudizi, di talché *in parte qua* la domanda non appare meritevole di accoglimento.

- 9.1 Diversamente dicasi, invece, con riferimento al danno non patrimoniale, potendosi senz'altro presumere secondo l'*id quod plerumque accidit* che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
- 9.2 Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
- 9.3 Al fine di evitare quantificazioni del tutto avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero di € 99,00 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%.
- 9.4 Tenuto conto che ██████████ è stato catturato il 9 settembre 1943 e liberato il 29 gennaio 1945 e che, quindi, la sua detenzione è durata 508 giorni, la somma dovuta può, quindi, essere liquidata all'attualità in € 50.292,00 (=€ 99,00 x 508). In tale misura va emessa condanna nei confronti della Repubblica federale di Germania.
- 9.5 Parte convenuta non ha dimostrato che ██████████ ha fruito di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco (e tale carenza probatoria non appare superabile con l'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia perché la relativa istanza risulta formulata in termini eccessivamente generici e meramente esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine all'esistenza della stessa, sia perché devesi ragionevolmente ritenere che il Ministero dell'Economia e delle Finanze fosse nelle condizioni di produrre autonomamente eventuale documentazione rilevante sotto il profilo in questione); né ha offerto elementi di fatto da cui desumere l'ammontare dei detti benefici che ██████████ non ha conseguito solo per non aver tempestivamente proposto le relative domande, di talché non può procedersi ad alcuna riduzione (neppure ex art. 1227 c.c.) dell'importo sopra determinato.



10 Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota), come da dispositivo, seguono la soccombenza, e pertanto, devono gravare sulla Repubblica federale di Germania e sul Ministero dell'Economia e delle Finanze.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- condanna la Repubblica federale di Germania a pagare ai ricorrenti la somma di € 50.292,00;
- condanna la Repubblica federale di Germania e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compenso, in € 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Trento 3.8.2023

Il giudice
dott. Giuseppe Barbato

